

D.M. 28 ottobre 1986

Criteri generali ai quali le commissioni previste dall'art. 60, comma terzo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dovranno uniformarsi ai fini della formazione degli elenchi dei docenti che svolgeranno la loro attività presso gli istituti, centri o scuole della Polizia di Stato

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1987, n. 30.

Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed i relativi decreti di attuazione;

Atteso che l'art. 60, comma terzo, della citata legge prevede che, salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato - per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per le materie specialistiche, tecnico-professionali e per l'addestramento - vengono formati elenchi che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di ruolo abilitati, nonché magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato e ufficiali delle forze armate che chiedano di esservi inclusi;

Atteso altresì, che a norma del citato articolo la formazione degli elenchi dei docenti è demandata ad apposite commissioni presso gli istituti di Istruzione e che, pertanto, occorre stabilire i criteri generali ai quali le commissioni stesse dovranno uniformarsi nella loro attività;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della inclusione negli elenchi dei docenti che aspirano ad incarichi di insegnamento presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, le commissioni di cui all'art. 60, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (4), accertano la regolarità delle domande pervenute e della documentazione allegata, procedendo alle eventuali esclusioni.

Le commissioni predette valutano, altresì, l'attinenza dei titoli degli aspiranti - di studio, di cultura o didattici - ovvero delle funzioni da essi svolte nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza, con il gruppo di discipline comprendente la materia o le materie indicate per l'insegnamento.

Ai fini della formazione degli elenchi per le materie comprese nelle aree «formazione professionale», «formazione operativa» e «formazione specialistico-professionale» costituisce titolo assoluto di precedenza la qualità di funzionario della Polizia di Stato e di ufficiale delle altre Forze di polizia e delle Forze armate.

(4) Riportata al n. A/XXX.

Art. 2.

I titoli utili sono quelli di seguito indicati:

A) Titoli di studio:

laurea in un gruppo di discipline che comprende la materia o le materie indicate.

B) Titoli di cultura:

frequenza e/o superamento di corsi di aggiornamento, perfezionamento, specializzazione nelle materie indicate;
pubblicazioni ed altri titoli che comprovino una particolare competenza nelle discipline di insegnamento.

C) Titoli didattici:

incarichi di insegnamento svolti in corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, addestramento ed aggiornamento nelle materie indicate;
altri incarichi di insegnamento che comprovino una particolare competenza nelle discipline di insegnamento.

Art. 3.

Ai fini della inclusione negli elenchi, può essere sufficiente anche la sola valutazione dei titoli o quella delle funzioni svolte dagli interessati.

Art. 4.

Le commissioni, effettuata la valutazione di cui agli articoli precedenti, procedono alla formazione degli elenchi dei docenti nei modi previsti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (5).

(5) Riportata al n. A/XXX.

Art. 5.

Ogni tre anni, le commissioni procederanno alla rinnovazione degli elenchi secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite con decreto ministeriale.

Nel corso del triennio, comunque, le citate commissioni potranno procedere - ogni sei mesi - all'aggiornamento degli elenchi dei docenti sulla base delle domande pervenute nel semestre e secondo le stesse modalità stabilite per la loro formazione.

Le decisioni delle commissioni sono insindacabili.